

PROT. N. 690 MI - 28.6.2024



TRIBUNALE DI ASTI

Nuovo protocollo di intesa per la nomina urgente di Amministratori di sostegno e Tutori per gravi motivi sanitari in sostituzione del precedente

Il giorno 28 giugno 2024, presso il Tribunale di Asti sono presenti:

il Presidente Vicario del Tribunale di Asti, dott. Paolo RAMPINI

il Procuratore della Repubblica di Asti, dott. Biagio MAZZEO

Il Giudice Tutelare presso il Tribunale di Asti, dott.ssa Giulia Paola Elena BERTOLINO

il Direttore Generale dell'ASL di Asti, dott. Francesco ARENA

il Direttore del Presidio Ospedaliero dell'ASL di Asti, dott.ssa Roberta BRODA

il Commissario ASL CN2, dott.ssa Paola MALVASIO

il Direttore dell'ASL CN2, dott.ssa Laura MARINARO

1. Impossibilità per il paziente di rilasciare un valido consenso informato e situazioni d'emergenza o di urgenza

Si rappresentano i problemi correlati alla nomina di un amministratore di sostegno in relazione ai pazienti che risultino non in grado di esprimere un valido consenso alle cure e per i quali i sanitari ritengano necessario intervenire con urgenza o in emergenza.

Si conviene sull'opportunità di seguire alcune buone pratiche, sotto riportate, di cui si espongono i presupposti.

In ragione della necessità di garantire il rispetto del principio del contraddittorio, del carico di lavoro già gravante sulle cancellerie, dell'esistenza di udienze già fissate giorno per giorno, dei tempi necessari all'attivazione della Procura della Repubblica e poi del Tribunale e della necessità di assicurare una decisione non solo rapida, ma anche ponderata e considerata la delicatezza della materia, non è concretamente prevedibile, nella normalità delle situazioni portate all'attenzione dell'Autorità giudiziaria, l'adozione di un provvedimento prima di 96 ore dalla richiesta formale da parte dell'ASL, termine a cui andranno aggiunti gli eventuali giorni festivi compresi nel periodo.

Ne consegue, considerato anche che l'art. 1 comma sette della legge 219/2017 dispone che: *"Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e i componenti dell'equipe sanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volontà del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirlo"*, che i sanitari, qualora non sia possibile recepire la volontà del paziente, al ricorrere di tale situazione di urgenza, come in ogni caso di urgenza/emergenza debbono prestare le cure necessarie in situazioni non solo di emergenza ma anche di urgenza tra cui senz'altro si debbono ricomprendere i casi in cui sia necessario intervenire entro il termine sopra indicato pena il peggioramento delle condizioni del paziente.

L'art. 1 comma 7 della legge 219/2017, infatti, da un lato pone sul medico un dovere di prestazione delle cure in caso d'impossibilità di ricezione della volontà del paziente in casi in cui sussista l'emergenza o l'urgenza d'intervenire che, se ignorato, lo espone a responsabilità, ma, da un altro, ne legittima anche l'intervento nei casi in cui le condizioni cliniche del paziente o altre circostanze impediscano di recepire un valido consenso.

I presenti convengono dunque che il medico che ritiene necessario intervenire in un tempo entro il quale non è di norma possibile attendere il provvedimento del Tribunale, opera, almeno in termini generali, in adempimento dell'obbligo indicato dalla legge 219 del 2017.

Si conviene, inoltre, che, laddove sia già avviata la procedura per la nomina dell'amministratore di sostegno, i casi di sopravvenuto peggioramento delle condizioni del paziente, di imprevisti nella somministrazione delle terapie o negli sviluppi della procedura giudiziaria, costituiscono ragioni idonee per ritenere sussistente una

sopravvenuta condizione di urgenza o di emergenza, tale da determinare l'obbligo del medico d'intervenire anche in costanza di procedimento.

I presenti convengono che tale genere di imprevisti dovrà, comunque e per quanto possibile, essere oggetto di pronta comunicazione.

In ogni caso laddove il medico, sebbene le condizioni cliniche del paziente non consentano di operare nell'ambito di uno stato di emergenza/urgenza, ritenga indicata l'esecuzione della procedura/trattamento in tempi brevi o comunque non compatibili con la nomina di un ADS per via ordinaria, per consentire la risposta più celere possibile da parte del tribunale, anche mediante l'adozione di un decreto con posticipazione dell'esame diretto da parte del giudice, è comunque necessario che si trasmettano i seguenti documenti:

- sintetica relazione clinica nella quale si attestino:

- tipologia cure/prestazioni da eseguire, in relazione alle indicazioni cliniche;
- tempistica in cui devono essere eseguite;
- per quanto possibile, accettazione/diniego delle cure/prestazioni proposte da parte del familiare di riferimento (in caso di diniego occorre venga specificata la motivazione);

- valutazione delle condizioni psichiche del paziente che ne attesti l'impossibilità di prestare un valido consenso alle cure con la specifica indicazione che il "paziente non è in grado di esprimere un valido consenso informato", redatta da un medico del reparto che ha in cura il paziente; ogni volta che lo ritenga utile o necessario, il medico può avvalersi di consulenza psichiatrica o psicologica";

- eventuali altri documenti a disposizione;

- sintetica relazione sociale che riporti informazioni circa la presenza di caregivers (parenti o altri soggetti di riferimento) indicandone nominativi e recapiti, nonché la disponibilità ad assumere il ruolo di ADS.

2. Rifiuto delle cure da parte del rappresentante del minore o dell'incapace

L'articolo 3 della l. 219/2017 demanda la prestazione dell'assenso o del diniego alle cure al rappresentante (genitori, tutore, amministratore di sostegno ove previsto dal decreto di apertura di ADS).

In caso di diniego del rappresentante alla prestazione delle cure non previamente autorizzato tramite DAT (disposizioni anticipate di trattamento), il medico (ed anche il legale rappresentante della struttura sanitaria) che ritenga le cure appropriate o necessarie, dispone di autonoma legittimazione a ricorrere al giudice tutelare per rimettere a quest'ultimo la decisione ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 l. 219/2017. In tali casi non è dunque necessario chiedere alla procura della Repubblica di avviare il procedimento, ma il medico o il legale rappresentante della struttura sanitaria possono adire direttamente il giudice tutelare chiedendo al giudice se si debba o meno procedere a prestare le cure ritenute appropriate e necessarie dal medico.

In tale situazione, la necessità di approfondimento e ponderazione per pervenire ad una decisione è ancora più spiccata che nel caso d'incapacità a prestare il consenso.

Resta quindi valida la disposizione dell'articolo 1 della l. 219/2017 che consente e impone al medico di somministrare comunque, e dunque a prescindere dal consenso, le cure necessarie in casi di emergenza e urgenza. In queste situazioni la scelta corretta è dunque quella di somministrare le cure ed interpellare il tribunale per dirimere il contrasto che oppone i medici al rappresentante dell'incapace.

In ordine alle tempistiche e agli imprevisti valgono dunque le considerazioni di cui sopra, dal momento che il minor tempo derivante dalla non necessità dell'intervento della procura della Repubblica è più che compensato dalle accresciute esigenze di tempo per il giudice onde vagliare l'opposizione alle cure e agli interventi e l'eventualità di sentire il soggetto che ricusa il consenso.

Il ricorso del medico o del legale rappresentante della struttura dovrà essere comunque comunicato alla procura della Repubblica e, inoltre essere accompagnato da:

- Relazione che rechi tutte le informazioni in possesso dei sanitari onde consentire al giudice tutelare di provvedere, e cioè quelle elencate dall'art. 1 co. 3 della legge n. 219/2017 (diagnosi, prognosi, benefici e rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, possibili alternative e conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi);
- Per quanto possibile documento da far compilare dai parenti presenti che riporta il loro consenso o diniego alle cure e le ragioni dell'eventuale mancato assenso;
- Dati del rappresentante che nega il consenso alle cure (generalità, residenza, ecc.);

- Eventuali altri documenti a disposizione.

3. Adempimenti generali

In considerazione delle esigenze di celerità, nei casi di urgenza tutti gli adempimenti, le istanze e le richieste dovranno essere anticipate telefonicamente alla segreteria della procura e alla cancelleria del tribunale e, per quanto possibile, anche al giudice con segnalazione specifica dell'urgenza.

Considerata l'eventuale necessità per il giudice di chiedere con urgenza documentazione integrativa dovrà essere indicato un recapito telefonico ove reperire prontamente, in qualunque orario, un medico del reparto da cui è partita la segnalazione per le eventuali richieste in tal senso.

In caso di eccezionale urgenza l'istanza potrà inoltre anche essere recapitata a mano direttamente in cancelleria.

S'inseriscono a questo fine alcuni recapiti utili a provvedere:

PROCURA DELLA REPUBBLICA - SEGRETERIA CIVILE

Peo: procura.asti@giustizia.it

Pec: civile.procura.asti@giustiziacert.it


TRIBUNALE DI ASTI - VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Peo: tutele.tribunale.asti@giustizia.it


Pec: volgiurisdizione.tribunale.asti@giustiziacert.it

Per il Tribunale di Asti,

il Presidente Vicario dott. Paolo RAMPINI




Il Giudice Tutelare dott.ssa Giulia Paola Elena BERTOLINO




Per la Procura di Asti,

il Procuratore della Repubblica dott. Biagio MAZZEO



Per l'ASL di Asti,

il Direttore Generale dott. Francesco ARENA



il Direttore del Presidio ospedaliero dott.ssa Roberta BRODA *R. Broda*

Per l'ASL CN 2,

il Commissario dott.ssa Paola MAVASIO

il Direttore sanitario dott.ssa Laura MARINARO

Paola Mavasio
Laura Marinaro